



Unione Montana "Marca di Camerino"



Ambito Territoriale Sociale 18

**AVVISO PUBBLICO 2024
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ACCESSO
ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2025**

NEI COMUNI DI:

**Bolognola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina,
Serravalle di Chienti, Valfornace, Visso, Ussita.**

(LR 32 del 01/12/2014, DGR N.1496/2023 e DGR 848/2024)

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico le persone anziane non autosufficienti che, nel Territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII di Camerino, permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari privati e in possesso di regolare contratto di lavoro, iscritti all'Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti nello stesso nucleo familiare **viene concesso un massimo di n. 2 assegni di cura**, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS XVIII in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza. **Sono escluse dall'assegno di cura le persone non autosufficienti che vivono in strutture sociali e socio-sanitarie previste dalle LR 20/2002 e LR 20/2000 e LR n. 21/2016.**

Sono ammessi al Bando anche persone facenti parte ad ordini religiosi e sacerdoti.

REQUISITI DI ACCESSO:

1. La persona anziana assistita deve necessariamente avere tutti i seguenti requisiti:
 - a) Aver compiuto i **65 anni di età** alla data di scadenza dell'avviso pubblico;
 - b) Essere **dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);**
 - c) **Di aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento. Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.** Vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
 - d) Essere **residente**, nei termini di legge, **in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII di Camerino** ed ivi domiciliato (non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 20/2000 e L.R. 20/2002 e LR n. 21/2016). In caso di anziani residenti, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di comuni confinanti con la Regione Marche;
 - e) Usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale 18 assieme all'Unità Valutativa Integrata, per i casi di particolare complessità. **Si specifica inoltre che gli**



assistenti familiari dei beneficiari, sono tenuti all'iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR 118/2009) gestito c/o i CIOF, Centri dell'Impiego, l'Orientamento e la formazione entro dodici mesi dall'eventuale concessione del beneficio.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:

- f) **L'anziano stesso**, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- g) **Familiari o soggetti delegati (coma da Allegato 2)**;
- h) **Soggetto incaricato della tutela dell'anziano** in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di assegno di cura, redatta su apposito modello allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà pervenire esclusivamente con le seguenti modalità:

- **consegna a mano** durante l'orario di ufficio dell'ATS 18 (Via V. Varano n.2, Camerino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico allo 0737/617511 interno ufficio Servizi sociali.
- **inviare per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno** (nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza), solo ed esclusivamente all'indirizzo dell'ente capofila dell'ATS XVIII:

UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO – Via Venanzio Varano n. 2, 62032 Camerino (MC)

- **tramite pec** all'indirizzo ats18@emarche.it indicando nell'oggetto "ASSEGNO DI CURA ANNUALITA' 2025);

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL
20 DICEMBRE 2024

Le domande pervenute oltre il termine previsto e/o in modalità diverse da quelle sopra specificate verranno escluse dalla valutazione e ammissione in graduatoria.

N.B.: Non sono validi i protocolli di arrivo immessi da altri Enti/Comuni/Servizi al di fuori dell'Unione Montana Marca di Camerino.

L'Unione Montana non assume responsabilità per la dispersione e/o ritardo nella consegna o presentazione della suddetta domanda e della relativa documentazione allegata; inoltre l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

1. Al momento della presentazione la domanda (Allegato 1) deve essere corredata obbligatoriamente, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) **Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (valutazione DSU)**, riferita all'ultimo periodo di imposta e in corso di validità;



- b) Copia di un valido **documento di identità** del richiedente e del beneficiario se non coincidenti;
- c) **Copia fronte-retro dell'ultimo verbale di invalidità civile**, con **riconoscimento definitivo** dell'**indennità di accompagnamento percepita al momento della consegna della domanda** (non sono ammesse a contributo le persone la cui domanda di valutazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sia ancora in corso o sia stata sospesa per revisione). Al riguardo:

- se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
 - se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

- d) Inoltre si chiede di allegare alla domanda anche i seguenti documenti:

Se l'intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da:

- **Copia del Contratto di lavoro individuale dell'Assistente Familiare;**
 - Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare all'Elenco Regionale gestito dal CPI o dichiarazione attestante la motivazione della mancata iscrizione e l'impegno di iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR 118/2009) gestito c/o i CIOF, Centri dell'Impiego, l'Orientamento e la formazione entro dodici mesi dall'eventuale concessione del beneficio.
- e) **Eventuale delega (Allegato 2) per la presentazione della domanda da persona diversa dal beneficiario;**

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO:

L'entità dell'assegno di cura a favore dei destinatari è pari ad € 200,00 mensili ed ha una durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato in attuazione nell'Ambito del "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI), finalizzato a supportare momentaneamente la famiglia che assiste l'anziano.

L'entità dell'assegno di cura sarà erogato trimestralmente solo ed esclusivamente attraverso conto corrente postale o bancario intestato o cointestato all'anziano beneficiario e precedentemente indicato nella domanda con relativa copia allegata.

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo interruzioni e/o scorrimenti di graduatoria.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;



- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

1. l'assegnatario viene inserito in maniera permanente presso una struttura residenziale;
2. accesso del beneficiario al servizio SAD di cui alla presente delibera (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
3. in cui il destinatario acceda agli interventi del progetto INPS Home Care Premium;
4. in cui il destinatario acceda all'intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima e al progetto "Vita Indipendente".
5. venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
6. venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
7. rinuncia scritta del beneficiario;
8. decesso del beneficiario.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con **decorrenza non retroattiva** del beneficio economico.

In caso di decesso, in particolare, gli eventuali eredi del beneficiario dovranno comunicare formalmente all'ATS XVIII, attraverso la compilazione di una dichiarazione di atto notorio sottoscritta da tutti gli eredi (con allegata copia carta identità di ciascuno), nella quale gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura.

L'assegno di cura viene sospeso:

In caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

L'assegno di cura non è cumulabile con i seguenti servizi:

- **il Servizio Assistenza Domiciliare anziani non autosufficienti (SAD);**
- **Progetto Home Care Premium effettuato dall'INPS;**
- **Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima;**
- **Beneficiari del progetto Vita Indipendente.**

I beneficiari di uno dei suddetti servizi/contributi, possono presentare richiesta di accesso all'Assegno di Cura fermo restando la non cumulabilità degli interventi. **Successivamente all'approvazione della graduatoria**, qualora il beneficiario rientri nella stessa, dovrà fornire all'ATS 18 comunicazione scritta di rinuncia al servizio/contributo di cui usufruiva; pertanto **il diritto all'Assegno di Cura decorrerà dal momento di interruzione di uno dei sopra elencati interventi.**

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Coordinatore dell'ATS XVIII, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiva una fase istruttoria per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà



predisposta un'unica graduatoria sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE e approvata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XVIII.

La graduatoria è valida per l'anno solare 2025.

La suddetta graduatoria approvata non dà immediato accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'Assistente Sociale dell'ATS XVIII e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno di cura, previa stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e di un Patto per l'Assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti nel quale vengono individuati:

1. Percorsi assistenziali a carico della famiglia;
2. Eventuali impegni a carico dei servizi;
3. La qualità di vita da garantire alla persona assistita;
4. Le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura;
5. La tempistica di concessione dello stesso;
6. Impegno formale da parte dell'assistente familiare del beneficiario ad iscriversi all'elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR 118/2009) gestito c/o CIOF (centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione) entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

Al fine di valutare la possibilità di stipulare un "patto di assistenza", parte integrante del Piano di assistenza individualizzato (PAI) del quale l'assegno di cura è supporto personalizzato, in sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente (sia esso il beneficiario, il suo tutore o la famiglia) è tenuto a presentare, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione nella quale devono essere indicate nel dettaglio le modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore nelle varie forme possibili ed integrabili. La dichiarazione sarà valutata ed eventualmente sottoposta a verifica, anche periodica, da parte dell'Assistente sociale o dell'Unità Valutativa Integrata.

L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui la stessa fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi a:

- **Ambito Territoriale Sociale XVIII**, Via Venanzio Varano n. 2 - 62032 Camerino (MC) - tel: 0737/617511;
- Servizi Sociali/ Sportelli UPS presenti nei Comuni dell'ATS 18;
- <https://www.unionemarcadicamerino.it>

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento della Regione Marche.

Si precisa che l'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche, nella misura stabilita dal Comitato dei



Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII. Il contributo è finanziato dall'ammontare del Fondo assegnato all'ATS XVIII dalla Regione Marche per l'anno 2025 – Bando 2024.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al Coordinatore dell'ATS XVIII.

Camerino lì

Il Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale XVIII
Il Coordinatore ATS 18

